

## REGOLAMENTO (CEE) N. 208/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1993

relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 41,

considerando che all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 1736/75 richiede l'elaborazione dei dati secondo la versione in vigore della nomenclatura dei paesi riportata nell'allegato C;

considerando che l'articolo 36 del suddetto regolamento impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la nomenclatura dei paesi nella versione valida a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno;considerando che la versione di quest'ultima, valida al 1° gennaio 1992, era allegata al regolamento (CEE) n. 3518/92 della Commissione<sup>(3)</sup>; che talune modifiche vi sono state apportate a far data dal 1° giugno 1992 conregolamento (CEE) n. 1403/92 della Commissione<sup>(4)</sup>; che a far data dal 1° gennaio 1993 assume rilevanza tener conto dell'evoluzione politica in Cecoslovacchia; che è necessario tener conto anche della dissoluzione della ex-Repubblica socialista federativa Iugoslava;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La versione valida a far data dal 1° gennaio 1993 della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri è allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1993.

*Per la Commissione*

Henning CHRISTOPHERSEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 48.